

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti

Il RASD chiede agli enti sportivi dilettantistici lo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa, ma dlgs 36/2021 e regolamento del Registro usano formule diverse: nonché, e/o, o. Basta una sola attività o servono tutte per non perdere l'iscrizione?

CHI ISCRIVE un ente sportivo dilettantistico al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si imbatte in un dubbio meno banale di quanto sembri: per mantenere l'iscrizione e le agevolazioni fiscali e previdenziali collegate, occorre svolgere insieme attività sportiva, didattica e formativa, oppure ne basta una sola? Il decreto legislativo 36/2021, il regolamento del Registro e persino i diversi articoli dello stesso regolamento usano formule testuali diverse, "nonché", "e/o", "o", che si prestano a letture opposte. La questione non è accademica: dalla risposta dipende se un ente che organizza solo corsi di avviamento,...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a RASD, attività sportiva o didattica e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo: quando è legittimo e come funziona

L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art. 55 del DPR 633/1972, scatta solo in presenza di condizioni tassative come l'omessa dichiarazione, l'indisponibilità della contabilità per forza maggiore, la sua inattendibilità complessiva o l'inottemperanza agli inviti degli uffici, e va tenuto distinto dall'accertamento analitico-induttivo, che si muove invece nel perimetro delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Oggi la legittimità di questi accertamenti non si misura più solo sui presupposti sostanziali: dal 2024 pesano anche il...

[L'ANALISI A PAGINA 3 →](#)[ANALISI INTEGRALE](#)[CONTINUA A PAGINA 7 →](#)**ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO**[GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ](#)**FISCO & IMPOSTE**

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo...

[SEGUE A PAGINA 10 →](#)**IMPRESE & SOCIETÀ**

Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverele e come calcolarle

Tra le voci più tecniche dello stato patrimoniale c'è la C.II.5-ter, dedicata alle imposte anticipate. Nasce da una semplice constatazione: bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi non sempre viaggiano allo stesso passo, e...

[SEGUE A PAGINA 13 →](#)**IMPRESE & SOCIETÀ**

Acconti su dividendi: regole fiscali e civilistiche

Distribuire un acconto sui dividendi prima dell'approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un'operazione ammessa solo a condizioni rigorose e riservata per legge a un numero ristretto di società. Sul...

[SEGUE A PAGINA 15 →](#)**L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE**

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:**ACCERTAMENTO: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2****AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI****Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano**

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

[ISCRIVITI GRATIS →](#)

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Accertamento induttivo: quando è legittimo e come funziona

L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art.

PAG. 3 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti

Il RASD chiede agli enti sportivi dilettantistici lo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa, ma dlgs 36/2021 e regolamento del Registro usano...

PAG. 7 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

IVA

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n.

PAG. 10 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverele e come calcolarle

Il.5-ter: differenze temporanee deducibili, ragionevole certezza di recupero, perdite fiscali riportabili e un esempio con l'IRES premiale.

PAG. 13 →

SOCIETÀ DI CAPITALI

Acconti su dividendi: regole fiscali e civilistiche

Distribuire un acconto sui dividendi prima dell'approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un'operazione ammessa solo a...

PAG. 15 →

Accertamento induttivo: quando è legittimo e come funziona

L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art. L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art. 55 del DPR 633/1972, scatta solo in presenza di condizioni tassative come l'omessa dichiarazione, l'indisponibilità della contabilità per forza maggiore, la sua inattendibilità complessiva o l'inottemperanza agli inviti degli uffici, e va tenuto distinto dall'accertamento analitico-induttivo, che si muove invece nel perimetro delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Oggi la legittimità di questi accertamenti non si misura più solo sui presupposti sostanziali: dal 2024 pesano anche il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente e l'obbligo, rafforzato dal nuovo art. 7, di motivare l'atto indicando anche i mezzi di prova.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

art. 55 DPR 633/1972, art. 41 DPR 600/73, art. 55 DPR 633/72.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Accertamento induttivo e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Accertamento induttivo: quando è legittimo e come funziona, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

L'accertamento induttivo puro, fondato sull'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 e sull'art. 55 del DPR 633/1972, scatta solo in presenza di condizioni tassative come l'omessa dichiarazione, l'indisponibilità della contabilità per forza maggiore, la sua inattendibilità complessiva o l'inottemperanza agli inviti degli uffici, e va tenuto distinto dall'accertamento analitico-induttivo, che si muove invece nel perimetro delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Oggi la legittimità di questi accertamenti non si misura più solo sui presupposti sostanziali: dal 2024 pesano anche il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente e l'obbligo, rafforzato dal nuovo art. 7, di motivare l'atto indicando anche i mezzi di prova. Resta invece apertissimo, e in rapida evoluzione anche nei mesi più recenti, il nodo dello scorporo dell'IVA dai maggiori ricavi accertati: la Cassazione ha cambiato più volte orientamento tra il 2025 e il 2026, e alla data di questa revisione il quadro giurisprudenziale non può ancora considerarsi stabilizzato.

COS'È L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO E SU COSA SI FONDA

La base normativa dell'istituto è duplice: l'art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, e l'art. 55 del DPR 633/1972 per l'IVA. In entrambi i casi il legislatore attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di determinare in

via induttiva il reddito o le operazioni imponibili, con un livello di garanzie per il contribuente decisamente inferiore rispetto agli accertamenti ordinari. La rettifica induttiva può colpire anche i redditi di lavoro autonomo e le imprese minori, come previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 39. Per l'IVA, in presenza di un pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio può procedere per la frazione di anno solare già trascorsa, senza attendere la scadenza del termine per la dichiarazione annuale, facendo riferimento alle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 del DPR 633/1972.

Il riferimento all'art. 55 resta attuale anche dopo la pubblicazione del Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. Le disposizioni consolidate troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e il riordino non assorbe la disciplina procedurale dell'accertamento qui esaminata.

Un punto da tenere sempre presente: l'omessa presentazione della sola dichiarazione IVA non legittima automaticamente l'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette regolarmente dichiarate, e vale naturalmente anche il contrario.

Un elemento che l'analisi dei presupposti sostanziali non può più ignorare è quello procedurale: l'art. 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone oggi un contraddittorio

preventivo informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità dell'atto, salve le eccezioni tassative previste dal comma 2 (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, controlli formali, fondato pericolo per la riscossione). Il termine minimo di sessanta giorni per l'esercizio del contraddittorio, di cui al comma 3, è stato oggetto di un intervento di modifica con il D.Lgs. 192/2025. A questo si aggiunge il nuovo art. 7 dello Statuto, che dal 2024 richiede espressamente l'indicazione dei mezzi di prova a fondamento della pretesa, non limitandosi più ai soli presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della motivazione. Un accertamento induttivo formalmente fondato sul piano sostanziale, ma privo di un contraddittorio effettivo o di una motivazione che indichi anche le prove, è oggi esposto a un vizio autonomo, indipendente dalla sussistenza dei presupposti dell'art. 39.

LA DIFFERENZA CON L'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Non va confuso l'accertamento induttivo "puro" con quello analitico-induttivo, spesso chiamato semplicemente presuntivo. In quest'ultimo caso, in assenza dei requisiti più stringenti richiesti dal comma 2 dell'art. 39, il reddito viene determinato applicando presunzioni che devono comunque essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del codice civile. Va inoltre chiarito, sul piano difensivo, che il contribuente non può lamentarsi del fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia scelto un accertamento analitico invece che uno induttivo o sintetico: questi ultimi, paradossalmente, offrono al contribuente meno garanzie, per cui la scelta dell'ufficio a favore dello strumento più garantista non è di norma censurabile.

LE CONDIZIONI CHE LEGITTIMANO L'INDUTTIVO

L'art. 39, comma 2, del DPR 600/73 richiede la sussistenza di almeno una tra diverse condizioni tassative: l'omessa presentazione della dichiarazione, la mancata indicazione del reddito d'impresa in dichiarazione, l'omessa tenuta della contabilità o la sottrazione all'ispezione di una o più scritture contabili rilevata mediante verbale, la contabilità non disponibile per forza maggiore, l'inattendibilità generale della contabilità rilevata sempre mediante verbale, e l'inottemperanza del contribuente agli inviti degli uffici (lettera d-bis). La norma prevede anche una ulteriore ipotesi, la lettera d-ter, legata all'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore: si tratta però di una previsione che ha progressivamente perso rilievo operativo, perché l'art. 9-bis, comma 18, del D.L. 50/2017 ha disposto che le disposizioni sugli studi di settore cessano di produrre effetti per i periodi d'imposta in cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che li hanno sostituiti dal 2018. In assenza delle condizioni tassative sopra

elencate, l'adozione del metodo induttivo conduce alla sua illegittimità, con conseguenze rilevanti in sede di eventuale ricorso.

L'OMESSA DICHIARAZIONE E L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Quando manca del tutto la dichiarazione, l'accertamento induttivo prende il nome specifico di accertamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 41 del DPR 600/73. Attenzione però: la presentazione tardiva della dichiarazione, se avvenuta entro novanta giorni dalla scadenza del termine, non legittima l'accertamento d'ufficio, perché l'art. 2, comma 7, del DPR 322/1998 considera comunque valida la dichiarazione presentata in quel lasso temporale, anche se depositata dopo l'avvio di un controllo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha però precisato che in questo caso non è cumulabile la riduzione sanzionatoria da ravvedimento operoso. Superata invece la soglia dei novanta giorni, l'induttivo resta pienamente applicabile. Va segnalato, infine, che non si può sostenere in via generale che l'omissione sia sempre addebitabile al professionista incaricato dal contribuente.

CONTABILITÀ INDISPONIBILE PER FORZA MAGGIORE

Rientra tra i motivi legittimanti l'induttivo anche l'indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore, come la loro distruzione a seguito di un incendio o di un'alluvione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perdita della documentazione per un evento non volontario non cambia i termini della questione sul piano probatorio, ma consente al contribuente di evitare la preclusione secondo cui i documenti di cui è stata rifiutata l'esibizione non possono più essere presi in considerazione. Va però precisato che l'art. 55 del DPR 633/72, in materia di IVA, non richiama espressamente questa causa tra i presupposti dell'accertamento induttivo.

CONTABILITÀ COMPLESSIVAMENTE INATTENDIBILE

La norma legittima l'induttivo quando le omissioni, le false indicazioni o le irregolarità formali sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile nel complesso l'intera contabilità. La giurisprudenza distingue con attenzione le irregolarità meno gravi, che consentono solo la rettifica analitica, dalle ipotesi di maggiore gravità che autorizzano invece a prescindere del tutto dalle scritture. Secondo la Cassazione (sentenza n. 16724 dell'8 agosto 2005), il parametro della gravità può essere ricavato solo in negativo: violazioni numerose e ripetute rendono di per sé inattendibili le scritture, salvo che si tratti di violazioni di scarso rilievo.

FATTISPECIE	GIURISPRUDENZA	INDUTTIVO AMMISSIBILE
Fatture generiche	Cass. 3259/2012	Sì
Alterazione documenti di trasporto	Cass. 17622/2008	Sì
Contabilità tenuta a matita	Cass. 12279/2007	Sì
Retribuzioni in nero	Cass. 10138/2020	Sì
Omessa annotazione rimanenze finali	Cass. 5870/2012, Cass. 28061/2017	Sì
Una sola sottofatturazione	Cass. 16606/2015	No
Contabilità parallela	Cass. 33587/2023, Cass. 20902/2014	Sì
Conto cassa negativo	Cass. 32812/2019, Cass. 29141/2021	Sì
Irregolare tenuta conto cassa (lavoro autonomo)	Cass. 29182/2021	No

MANCATA TENUTA DI SCRITTURE OBBLIGATORIE E ISA

L'art. 39, comma 2, richiede inoltre che non siano state tenute una o più scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA e scritture di magazzino, comprese quelle ausiliarie. Una causa più recente riguarda gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: l'art. 9-bis, comma 16, del D.L. 50/2017 prevede che, in caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, l'Agenzia delle Entrate debba prima offrire al contribuente la possibilità di correggere spontaneamente l'omissione e possa poi procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, e dell'art. 55. È importante notare che il presupposto specifico per l'attivazione dell'induttivo è l'omissione della comunicazione, non la sua semplice incompletezza o inesattezza, che di regola comporta solo la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

INOTTEMPERANZA AGLI INVITI DEGLI UFFICI

Gli uffici finanziari, in forza dell'art. 32 del DPR 600/73 (e dell'art. 51 del DPR 633/72 per l'IVA), possono invitare i contribuenti a esibire documenti, bilanci o registri, oppure inviare questionari da restituire compilati e firmati. Qualora il contribuente non dia seguito a queste richieste, l'induttivo è ammesso ai fini delle imposte dirette ex art. 39, comma 2, lettera d-bis), del DPR 600/73, salvo il caso del lieve ritardo (Cass. 6 ottobre 2011 n. 20461). Anche l'ottemperanza solo parziale alle richieste, del resto, legittima comunque l'accertamento induttivo (Cass. 9 novembre 2021 n. 32629). Sul fronte IVA, l'art. 55 del DPR 633/72 non prevede una lettera dedicata analoga alla d-bis), ma il comma 5 dell'art. 51 dello stesso decreto rinvia, per l'inottemperanza agli inviti previsti dal secondo comma, numeri 3 e 4, alle disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 32 del DPR 600/73: il collegamento con l'accertamento induttivo esiste quindi anche in materia di IVA, ma passa da questo rinvio incrociato e non da una previsione autonoma paragonabile a quella prevista per le imposte dirette. Segnaliamo, per completezza, che l'art.

32 ha subito aggiornamenti recenti in tema di poteri istruttori, tra cui l'introduzione del numero 8-quater con il D.Lgs. 13/2024 e l'aggiunta, con il D.Lgs. 87/2024, di una disposizione sulla comunicazione alla Procura della Repubblica.

COME SI DETERMINA L'IMPONIBILE

Una volta accertata la sussistenza di una delle condizioni previste, l'ufficio può determinare l'imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili esistenti e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti negli accertamenti ordinari. Questo margine di discrezionalità, però, non è illimitato: l'accertamento induttivo, pur giustificato da gravi inadempienze, non può mai tradursi in una sanzione impropria o in una determinazione arbitraria dell'imponibile. La presenza di scritture contabili regolari, anche se parziali, resta comunque un dato che non può essere semplicemente ignorato.

Resta assai controverso, in giurisprudenza, se gli importi ricostruiti debbano considerarsi comprensivi o meno di IVA, e la questione merita di essere ricostruita con attenzione perché l'orientamento della Cassazione si è mosso più volte in senso opposto in un arco di tempo molto breve. Con l'ordinanza n. 16471 del 18 giugno 2025, la Cassazione ha escluso che i maggiori ricavi presunti da indagini finanziarie possano considerarsi comprensivi di IVA. Pochi mesi dopo, con l'ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la stessa Corte ha invece affermato, per il caso dell'evasore totale accertato con metodo induttivo puro, il principio opposto: la base imponibile ricostruita deve considerarsi comprensiva di IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nel rispetto del termine di decadenza biennale, richiamando il principio di neutralità dell'IVA elaborato dalla Corte di giustizia UE. Successivamente, però, con l'ordinanza n. 10166, depositata il 19 aprile 2026, la Cassazione è tornata sui propri passi, escludendo nuovamente lo scorporo automatico e richiamando l'art. 99 del TUIR e l'art. 60, comma 7, del DPR 633/72, che consente al cedente di esercitare la rivalsa anche dopo l'accertamento; un'impostazione ulteriormente confermata, sempre con riferimento alle indagini bancarie, dall'ordinanza n. 16155/2026. Alla data di questa revisione, quindi, l'orientamento più recente della Cassazione tende a escludere lo scorporo automatico, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare che il prezzo pattuito includesse già l'imposta, ma la sequenza delle pronunce degli ultimi dodici mesi mostra un quadro tuttora instabile, che merita di essere monitorato caso per caso prima di formulare qualsiasi strategia defensionale.

I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Anche in un accertamento condotto con margini di discrezionalità così ampi, alcuni diritti del contribuente restano intangibili. Devono comunque essere riconosciute le deduzioni forfetarie previste dal legislatore, come quella per le attività d'impresa minori di cui all'art. 66, commi 4 e 5, del TUIR, così come gli oneri deducibili e le spese detraibili anche quando il contribuente non li abbia indicati in dichiarazione. Va inoltre riconosciuto il diritto alla deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, se necessario anche in modo forfetario.

Sul fronte IVA, l'art. 55 del DPR 633/72 ammette in detrazione solo i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche, risultando irrilevante che il pagamento risulti da altra documentazione come la contabilità (Cass. 20 gennaio 2016 n. 1020). Un orientamento minoritario, ispirato ai principi comunitari in tema di neutralità dell'imposta, ritiene però che la detrazione non possa essere negata in modo incondizionato quando non sia contestato che le fatture siano state pagate e relative a operazioni realmente avvenute (Cass. 29 settembre 2020 n. 20617).

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Chi si trova a gestire un accertamento induttivo dovrebbe, come primo passo, verificare che sussista effettivamente una delle condizioni tassative previste dall'art. 39, comma 2, contestando l'illegittimità dell'accertamento in assenza di questi presupposti. Va poi controllato, a monte, che l'ufficio abbia rispettato il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente e che l'atto sia motivato anche con l'indicazione dei mezzi di prova ai sensi del nuovo art. 7: si tratta di profili di legittimità autonomi, che possono condurre all'annullamento dell'atto indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa. È poi fondamentale far valere, in ogni caso, il diritto alle deduzioni forfetarie, agli oneri deducibili non indicati in dichiarazione e ai costi correlati ai maggiori ricavi contestati, anche quando la ricostruzione dell'ufficio appaia in larga parte discrezionale. Infine, sulla questione dello scorporo IVA, conviene monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della giurisprudenza più recente, dato che gli orientamenti della Cassazione si sono susseguiti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro tra il 2025 e il 2026, e la scelta tra le diverse impostazioni incide direttamente sull'ammontare della pretesa erariale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/accertamento-induttivo-quando-e-legittimo-e-come-funziona/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti

Il RASD chiede agli enti sportivi dilettantistici lo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa, ma dlgs 36/2021 e regolamento del Registro usano formule diverse: nonché, e/o, o. Basta una sola attività o servono tutte per non perdere l'iscrizione? Chi iscrive un ente sportivo dilettantistico al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si imbatte in un dubbio meno banale di quanto sembri: per mantenere l'iscrizione e le agevolazioni fiscali e previdenziali collegate, occorre svolgere insieme attività sportiva, didattica e formativa, oppure ne basta una sola?

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 7 dlgs 36/2021, dlgs 36/2021.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a RASD, attività sportiva o didattica e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il RASD chiede agli enti sportivi dilettantistici lo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa, ma dlgs 36/2021 e regolamento del Registro usano formule diverse: nonché, e/o, o. Basta una sola attività o servono tutte per non perdere l'iscrizione?
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi iscrive un ente sportivo dilettantistico al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si imbatte in un dubbio meno banale di quanto sembri: per mantenere l'iscrizione e le agevolazioni fiscali e previdenziali collegate, occorre svolgere insieme attività sportiva, didattica e formativa, oppure ne basta una sola? Il decreto legislativo 36/2021, il regolamento del Registro e persino i diversi articoli dello stesso regolamento usano formule testuali diverse, "nonché", "e/o", "o", che si prestano a letture opposte. La questione non è accademica: dalla risposta dipende se un ente che organizza solo corsi di avviamento, o solo squadre agonistiche, rischi la cancellazione in sede di verifica triennale dei requisiti. Il Registro, interpellato direttamente attraverso la sezione Help del proprio sito, ha risposto che è sufficiente una delle tre attività. Manca però un chiarimento ufficiale in forma di circolare o provvedimento, e la prudenza resta d'obbligo.

COS'È IL RASD E PERCHÉ LA SUA ISCRIZIONE NON È PIÙ UN DETTAGLIO BUROCRATICO

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nasce con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, uno dei provvedimenti attuativi della riforma dello sport voluta dalla legge delega 86/2019. È tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione operativa. Con l'entrata a regime della

riforma, l'iscrizione al RASD ha smesso di essere un adempimento meramente dichiarativo: è oggi l'iscrizione stessa a certificare, a tutti gli effetti di legge, la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta da un'associazione o da una società. Significa che senza iscrizione un ente non può accedere al regime fiscale agevolato riservato al settore, alle esenzioni previste per i compensi dei collaboratori sportivi, alla contribuzione previdenziale agevolata per i lavoratori sportivi e ai contributi pubblici destinati al mondo dilettantistico. La posta in gioco, quindi, non riguarda soltanto un elenco amministrativo, ma l'accesso concreto a benefici economici che per molte piccole realtà sportive fanno la differenza tra sostenibilità e chiusura.

CHI DEVE ISCRIVERSI E QUALI FORME GIURIDICHE SONO AMMESSE

Possono iscriversi al RASD le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro, e gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (il Registro unico nazionale del Terzo settore) che svolgono in via secondaria attività sportiva dilettantistica. In tutti i casi l'ente deve essere affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico, deve avere sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e almeno una sede operativa in Italia, e deve

perseguire l'assenza di scopo di lucro sia nello statuto sia nella gestione concreta. È proprio a partire da questa cornice generale che si innesta il nodo interpretativo: la legge, infatti, non si limita a chiedere lo svolgimento di un'attività sportiva in senso stretto, ma allarga la definizione a un ventaglio più ampio di attività collegate.

LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE: SPORTIVA, DIDATTICA, FORMATIVA (ART. 2, DLGS 36/2021)

L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 36/2021 definisce l'associazione o la società sportiva dilettantistica come il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, comunque iscritto al Registro, che svolge, senza scopo di lucro, "attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". La congiunzione scelta dal legislatore, "nonché", è quella che tipicamente si usa per aggiungere qualcosa a un elenco già completo: la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza appaiono così come componenti ulteriori, ma collegate, della stessa nozione di attività sportiva dilettantistica, non come tre compiti distinti e obbligatoriamente cumulativi. Il regolamento del Registro, dal canto suo, dedica il proprio articolo 2 a fornire le definizioni operative di "attività sportiva", "attività didattica" e "attività formativa": per conoscerle nel dettaglio il Registro stesso rimanda, nella sezione "Help" del proprio sito, al testo del regolamento.

L'OGGETTO SOCIALE STATUTARIO: L'ART. 7 DEL DLGS 36/2021 E LA FORMULA "IVI COMPRESA"

Un secondo tassello si trova nell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, che disciplina il contenuto dello statuto degli enti sportivi dilettantistici. La norma prevede espressamente che nell'oggetto sociale si debba fare specifico riferimento all'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, "ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Qui la formula cambia rispetto all'articolo 2: "ivi compresa" non aggiunge un elenco di attività parallele, ma ricomprende didattica, formazione, preparazione e assistenza dentro il perimetro della più ampia attività sportiva dilettantistica, quasi fossero sue articolazioni interne piuttosto che requisiti autonomi da sommare l'uno all'altro. È il primo indizio testuale a favore di una lettura alternativa, non cumulativa, del requisito.

I REQUISITI ULTERIORI PER L'ISCRIZIONE: L'ART. 5 DEL REGOLAMENTO, TRA "E/O" E I 180 GIORNI

Il regolamento del RASD, approvato con decreto del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023 e

successivamente aggiornato, scende nel dettaglio operativo con il proprio articolo 5, che elenca i requisiti ulteriori necessari per l'iscrizione e, di conseguenza, per la permanenza nel Registro. Alla lettera e) del comma 1 figura lo svolgimento effettivo e comprovato di "attività sportiva, attività didattica e/o formativa". Lo stesso articolo 5 precisa poi che gli enti devono trasmettere, con apposita dichiarazione e tramite l'organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa. Per questa fase iniziale la formula è inequivocabile: la congiunzione "o", ripetuta tre volte, indica un'alternativa, non una somma, e non lascia dubbi sul fatto che nei primi sei mesi di vita basti avviare una sola delle tre attività per essere in regola.

PERCHÉ LA STESSA MATERIA USA FORMULE DIVERSE

Il nodo si sposta allora sulla fase successiva ai primi 180 giorni, quella della permanenza nel tempo, verificata con cadenza triennale. Qui il dubbio nasce proprio dal fatto che uno stesso articolo, il 5 del regolamento, prima usa "e/o" per descrivere il requisito generale, e subito dopo usa "o" ripetuto tre volte per descrivere l'adempimento operativo del primo avvio: due formule diverse nello stesso testo, riferite alla stessa materia. A questo si aggiunge la lettura combinata con l'articolo 2 del decreto legislativo 36/2021 ("nonché", che suggerisce una somma) e con l'articolo 7 dello stesso decreto ("ivi compresa", che suggerisce invece che didattica e formazione siano componenti interne dell'attività sportiva). Esiste infine una terza possibile lettura, più prudente, della punteggiatura dell'articolo 5 del regolamento: la virgola dopo "attività sportiva" e la congiunzione "e/o" tra "didattica" e "formativa" potrebbero indicare che l'attività sportiva resti sempre necessaria, e che a essa vada affiancata almeno una tra didattica e formativa. Nessuna di queste letture è priva di appigli testuali, ed è proprio questa pluralità di ricostruzioni plausibili a rendere il dubbio interpretativo concreto, non teorico.

LA VERIFICA TRIENNALE DEI REQUISITI: COSA CONTROLLA DAVVERO IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 39/2021 prevede che il Dipartimento per lo Sport proceda, con cadenza triennale, a una revisione dei dati per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro. Il primo ciclo triennale si è concluso il 31 agosto 2025: gli enti già iscritti hanno dovuto accedere al portale del RASD con lo SPID del legale rappresentante, verificare la correttezza dei dati inseriti, aggiornare i documenti (statuto, atto costitutivo, verbali) se nel frattempo modificati, e confermare le attività sportive, didattiche e formative svolte. In questa fase di controllo, che tiene

conto delle attività effettivamente svolte nel periodo precedente, il dubbio interpretativo si trasforma in un rischio concreto: se il Registro dovesse pretendere la prova di tutte e tre le attività, molti enti che ne svolgono solo una, magari solo corsi di formazione dei tecnici senza attività agonistica, si troverebbero privi dei requisiti pur avendo sempre operato in buona fede.

LA RISPOSTA DEL RASD: NELLA SEZIONE HELP BASTA UNA ATTIVITÀ SU TRE

Su questo specifico dubbio, un professionista che si occupa di diritto sportivo ha interpellato direttamente il Registro attraverso la sezione Help del sito istituzionale, ottenendo una risposta netta: ai fini del superamento delle verifiche triennali e della permanenza nel Registro, è sufficiente svolgere almeno una tra le tre attività, sportiva, didattica o formativa. È una lettura che trova conferma anche in alcuni commenti tecnici circolati tra gli operatori del settore sportivo dilettantistico, secondo cui didattica, formazione, preparazione e assistenza vanno considerate componenti della più ampia nozione di attività sportiva, non requisiti ulteriori e distinti da sommare a essa. Va detto con chiarezza, però, che questa risposta è stata fornita attraverso un canale di assistenza online, non attraverso una circolare, un provvedimento o una FAQ ufficiale pubblicata sul sito del Registro con valore interpretativo generale. Non vincola quindi il Dipartimento per lo Sport in occasione di controlli futuri, né può essere invocata con la stessa forza di un atto di prassi formale.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

In attesa di un chiarimento ufficiale, la lettura più coerente con l'articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, con l'articolo 5 del regolamento e con la risposta ottenuta dal Registro è quella alternativa: un ente che svolge stabilmente anche una sola tra attività sportiva, didattica e formativa non dovrebbe essere considerato carente dei requisiti per la permanenza nel RASD. Questo non significa che gli enti possano trascurare la documentazione: conviene comunque conservare con cura tesseramenti, calendari di corsi, programmi didattici, materiale informativo e i rapporti trasmessi dall'organismo sportivo di affiliazione, in modo da poter dimostrare in ogni momento, con dati verificabili, l'attività realmente svolta. È altrettanto importante che l'oggetto sociale indicato nello statuto rispecchi con precisione le attività concretamente

esercitate: uno statuto che elenca sportiva, didattica e formativa quando l'ente pratica solo la prima può generare, in sede di controllo, dubbi non sull'attività effettivamente svolta ma sulla coerenza tra dichiarato e reale.

LE CONSEGUENZE DI UNA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Se in sede di verifica triennale il Dipartimento per lo Sport dovesse contestare il mancato possesso dei requisiti, la conseguenza più immediata è la perdita della certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'ente, con effetto a cascata su tutte le agevolazioni collegate: il regime fiscale di favore, le esenzioni sui compensi per l'attività sportiva dilettantistica, la contribuzione previdenziale agevolata riservata ai lavoratori sportivi e l'accesso a contributi e bandi pubblici riservati al settore. Prima di arrivare alla cancellazione, gli enti hanno comunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione, integrando i dati mancanti o chiarendo le attività svolte tramite l'organismo di affiliazione: la cancellazione resta l'esito estremo di un percorso che, nella maggior parte dei casi, si può correggere prima che diventi irreversibile.

PERCHÉ SERVE UN CHIARIMENTO UFFICIALE UNIFORME

Il caso del RASD mostra un problema più ampio, comune a molti provvedimenti attuativi scritti in tempi diversi da mani diverse: la stessa materia, disciplinata da fonti collegate (la legge delega, il decreto legislativo, il regolamento attuativo), può finire per usare congiunzioni non allineate tra loro, generando incertezza proprio dove la legge dovrebbe essere più chiara, cioè nei requisiti che condizionano l'accesso a benefici fiscali e previdenziali. Un intervento che uniformi il linguaggio dei tre articoli, o quantomeno un chiarimento interpretativo formale del Dipartimento per lo Sport, pubblicato come FAQ ufficiale o come nota esplicativa e non solo come risposta a un singolo quesito nella sezione Help, eliminerebbe un'incertezza che oggi grava soprattutto sugli enti più piccoli, meno attrezzati per gestire un contenzioso con il Registro o per rincorrere interpretazioni non ufficiali. Fino ad allora, agli enti sportivi dilettantistici conviene documentare con puntualità qualunque attività svolgano, anche una sola, e monitorare le comunicazioni ufficiali del Registro in vista dei prossimi cicli di verifica triennale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/rasd-attivit -sportiva-didattica-formativa-una-sola-basta/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Omessa dichiarazione IVA e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111, lettera a) ha aggiunto al decreto IVA. In forza di questa disposizione, quando il contribuente omette la dichiarazione annuale l'amministrazione finanziaria può quantificare l'IVA dovuta anche per via automatizzata, assumendo come parametro le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i dati delle liquidazioni periodiche di cui già dispone. Dall'imposta ricostruita in questo modo si sottraggono i versamenti nel frattempo eseguiti. Su quanto residua a debito maturano sanzione e interessi, abbattuti in misura rilevante se il pagamento interviene nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nel mirino finiscono in prevalenza imprese e professionisti che, per una svista, per problemi di liquidità o perché l'attività si è di fatto spenta, non hanno inviato la dichiarazione IVA pur avendo seguito a emettere fatture o a registrare corrispettivi.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111, lettera a) ha aggiunto al decreto IVA. In forza di questa disposizione, quando il contribuente omette la dichiarazione annuale l'amministrazione finanziaria può quantificare l'IVA dovuta anche per via automatizzata, assumendo come parametro le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i dati delle liquidazioni periodiche di cui già dispone. Dall'imposta ricostruita in questo modo si sottraggono i versamenti nel frattempo eseguiti. Su quanto residua a debito maturano sanzione e interessi, abbattuti in misura rilevante se il pagamento interviene nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nel mirino finiscono in prevalenza imprese e professionisti che, per una svista, per problemi di liquidità o perché l'attività si è di fatto spenta, non hanno inviato la dichiarazione IVA pur avendo seguito a emettere fatture o a registrare corrispettivi.

LE NOVITÀ DEL NUOVO ARTICOLO 54-BIS.1

Sino a ora l'omessa dichiarazione IVA sfociava quasi sempre nell'accertamento ordinario, procedura dai tempi dilatati e dal contraddittorio poco strutturato. Il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972 apre invece la strada a una liquidazione più veloce, che si appoggia sui flussi informativi che l'amministrazione riceve già in tempo reale grazie alla fattura elettronica e alla memorizzazione dei corrispettivi. Il potere di accertamento in senso proprio

non viene meno e resta pienamente utilizzabile. Accanto a esso compare uno strumento più agile, calibrato sulle ipotesi in cui i dati digitali di cui il Fisco già dispone consentono di risalire con attendibilità ragionevole all'imposta dovuta, senza bisogno di aprire una verifica vera e propria. Il provvedimento del 28 agosto 2026 stabilisce nel dettaglio le modalità operative di questa liquidazione: le fonti da cui attingere, il criterio di calcolo dell'imposta, le sanzioni e gli interessi applicabili, il modo in cui il contribuente viene avvisato.

QUALI DICHIARAZIONI IVA VALGONO COME OMESSE

Il meccanismo si attiva in due casi: quando la dichiarazione annuale IVA non viene proprio inviata e quando, pur inviata, manca degli elementi che servono a fissare il volume d'affari e a liquidare l'imposta. Una dichiarazione trasmessa nella forma ma svuotata nella sostanza, soprattutto nella sezione delle operazioni attive, viene equiparata a una dichiarazione mai presentata. Secondo le prime letture circolate dopo l'uscita del provvedimento, i quadri che pesano a questo fine sarebbero in particolare il quadro VE, dedicato alle operazioni attive, e il quadro VF, che accoglie quelle passive. Quando mancano, il Fisco resta senza i dati minimi per calcolare l'imposta e scatta l'assimilazione all'omessa dichiarazione. La differenza conta parecchio sul piano pratico per il contribuente: una dichiarazione inviata ma lacunosa dà l'impressione di un obbligo assolto, mentre ai fini di questa procedura obbligo assolto non è.

I DATI DA CUI IL FISCO PARTE PER QUANTIFICARE L'IMPOSTA

Sono quattro le fonti informative che il provvedimento pone alla base della liquidazione automatizzata. Vengono per prime le fatture elettroniche, sia emesse sia ricevute dal contribuente, circoscritte ai dati fattura già definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 (prot. n. 433608). Al secondo posto stanno i corrispettivi telematici, ossia gli incassi giornalieri inviati dai registratori telematici in uso al commercio al dettaglio e ad altre attività che trattano direttamente con il pubblico. Terza fonte sono le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la cosiddetta LIPE, con cui trimestralmente le partite IVA sintetizzano imposta a debito e a credito. Chiudono l'elenco i versamenti IVA eseguiti dal contribuente per il periodo d'imposta esaminato, che rilevano in quanto abbassano l'importo finale a debito.

Il contribuente, o in sua vece l'intermediario delegato, può vedere fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate; per i versamenti occorre invece guardare nel Cassetto fiscale. Chi teme di aver commesso un'omissione può quindi controllare da sé la propria situazione con questi due strumenti ancora prima che arrivi una comunicazione, e così portarsi avanti sulle possibili criticità.

IL CRITERIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Il calcolo prende le mosse dall'imposta a debito che emerge dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici inviati e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche depositate per il periodo sotto esame. Da tale importo si tolgono due voci: l'imposta a credito che risulta dalle fatture elettroniche ricevute e dalle medesime comunicazioni periodiche, più i versamenti IVA già effettuati per quello stesso periodo. Il provvedimento chiarisce che non entra nel conteggio l'eventuale credito emerso dalla dichiarazione dell'anno prima. Chi salta la dichiarazione, di conseguenza, rinuncia alla possibilità di opporre un credito pregresso in compensazione al debito ricostruito d'ufficio, e ciò vale anche quando quel credito era reale.

Un caso numerico rende più chiara la meccanica. Un'impresa omette la dichiarazione IVA di un anno d'imposta nel quale le fatture elettroniche emesse segnano un'imposta a debito di 40.000 euro. Dalle fatture elettroniche ricevute arriva un'imposta a credito di 25.000 euro e, durante l'anno, l'impresa ha già versato 8.000 euro con le liquidazioni periodiche. Applicando la liquidazione automatizzata, l'imposta dovuta risulterebbe di 7.000 euro (40.000 meno 25.000 meno 8.000). È su questa cifra che si conteggiano poi sanzione e interessi.

SANZIONE E INTERESSI: IMPORTO PIENO E RIDUZIONE ENTRO SESSANTA GIORNI

Sull'imposta dovuta grava la sanzione che l'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 riserva all'omessa presentazione della dichiarazione. Dopo la revisione del sistema sanzionatorio tributario (decreto legislativo n. 87/2024), che ha rimpiazzato la vecchia oscillazione tra il 120% e il 240% con un valore unico, questa sanzione è ora ancorata in misura fissa al 120% dell'imposta. Vi si sommano gli interessi, che il provvedimento colloca al 4% annuo.

Se il versamento avviene nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure dalla riliquidazione condotta alla luce dei chiarimenti prodotti, il contribuente incassa un vantaggio duplice: la sanzione cala a un terzo e gli interessi arretrano al 3,5% annuo. Questo tasso, computato sino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione, si attiene ai criteri dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in tema di riscossione dei tributi.

Tornando all'esempio di prima, sui 7.000 euro di imposta dovuta la sanzione piena ammonterebbe a 8.400 euro (120%) e scenderebbe a 2.800 euro con il pagamento entro sessanta giorni. Anche gli interessi vanno nella stessa direzione di favore: dal 4% ordinario si passa al 3,5% per chi rispetta la scadenza. Guardando alla sola sanzione, il risparmio va oltre i due terzi dell'importo, e questo fa della rapidità della reazione il fattore decisivo dell'intera procedura.

Convieni mettere a fuoco una distinzione che il provvedimento cita in modo esplicito. In linea generale, l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 lascia presentare la dichiarazione con un ritardo oltre i novanta giorni, purché entro i termini dell'accertamento. Qui la sanzione scivola al 75% (o al minimo di 250 euro quando non c'è imposta da versare), a condizione che il contribuente non abbia ancora avuto notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o altri controlli. Dopo l'arrivo della comunicazione di liquidazione automatizzata, però, questa via si chiude: il provvedimento dispone che il ricevimento della comunicazione sbarra l'accesso alla sanzione ridotta al 75%. Per chi scopre da solo di non aver presentato la dichiarazione, dunque, è vantaggioso muoversi prima che l'Agenzia faccia partire la procedura automatizzata, dato che il 75% resta più conveniente del 120% ridotto a un terzo.

IN CHE MODO GIUNGE LA COMUNICAZIONE E QUALI OPZIONI RESTANO

Se i controlli fanno emergere un'imposta dovuta, l'Agenzia trasmette al contribuente gli esiti della liquidazione. Il fine è duplice: dargli modo di replicare con chiarimenti su dati che giudica trascurati o soppesati male, e metterlo in condizione di versare le somme richieste. Il canale

prioritario è la posta elettronica certificata, verso l'indirizzo presente nell'indice nazionale INI-PEC o verso il domicilio digitale speciale che il contribuente abbia eventualmente indicato. Quando la consegna via PEC fallisce, l'Agenzia ripiega sulla raccomandata con avviso di ricevimento. In un caso e nell'altro, la comunicazione si intende ricevuta il giorno dell'effettiva consegna: è da quel momento che partono i sessanta giorni per rispondere o pagare beneficiando della riduzione.

Accanto alla comunicazione formale, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale il contribuente ha a disposizione un prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici entrati nel calcolo. È attraverso questo prospetto che si controlla voce per voce se i dati impiegati dall'amministrazione siano esatti e completi, prima di scegliere se pagare, inviare chiarimenti o contestare singole poste.

DECADENZA E FORME DI RISCOSSIONE

L'Agenzia deve completare la liquidazione automatizzata entro il 31 dicembre del settimo anno seguente a quello in cui la dichiarazione andava presentata: una finestra piuttosto larga, che le concede spazio per scovare le omissioni pure dopo diversi anni. Il pagamento passa dal modello F24, con due paletti di peso: resta fuori sia la compensazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sia la rateazione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Chi riceve la comunicazione deve perciò procurarsi per intero la somma in un solo versamento, senza poterne spalmare il carico nel tempo né sfruttare crediti a disposizione per ridurre il debito.

Quando il contribuente non versa entro le scadenze fissate, gli importi per imposta, sanzione piena e interessi finiscono iscritti senz'altro nei ruoli a titolo definitivo: è il passaggio con cui il debito diventa esigibile per il tramite dell'agente della riscossione, di regola con una cartella di pagamento. Anche a questo stadio la compensazione rimane preclusa. L'iscrizione a ruolo, però, non ha luogo,

per l'intero o in parte, se il contribuente paga nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione: una ragione ulteriore per non far spirare quel termine, perché si scansa insieme l'inasprimento della sanzione piena e l'avvio della riscossione coattiva.

IPOTESI	SANZIONE	INTERESSI
Versamento dopo i sessanta giorni o omesso pagamento (iscrizione a ruolo)	120% dell'imposta a debito	4% su base annua
Versamento nei sessanta giorni dalla comunicazione	Abbattuta a un terzo (40% dell'imposta)	3,5% su base annua

IL SUPPORTO AI CONTRIBUENTI E LE MOSSE DA FARE

Il compito di assistere i contribuenti toccati dalla procedura è rimesso dal provvedimento alla Direzione Provinciale dell'Agenzia competente per territorio; per i grandi contribuenti il punto di contatto è invece la Direzione Regionale. Ci si rivolge a questi uffici per domandare chiarimenti sui dati impiegati nella liquidazione o per segnalare errori nel prospetto analitico allegato alla comunicazione.

Per i professionisti che seguono imprese con posizioni IVA delicate, la novità impone di rivedere il metodo. Accertare che la dichiarazione sia stata inviata non è più sufficiente: va verificato pure che riporti i dati sulle operazioni attive, senza i quali scatta l'assimilazione all'omissione. Con i clienti che hanno un passato di ritardi, poi, conviene passare a intervalli regolari i dati del portale Fatture e Corrispettivi e del Cassetto fiscale, così da cogliere per tempo eventuali divari tra fatturato elettronico e imposta davvero versata. Chi individua per proprio conto una dichiarazione IVA mai presentata, finché la comunicazione dell'Agenzia non è arrivata, conserva la possibilità di regolarizzare la posizione con la sanzione ridotta al 75% prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997: un vantaggio che sfuma per sempre nel momento in cui la procedura automatizzata prende il via.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/fatture-corrispettivi-omessa-dichiarazione-iva/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverle e come calcolarle

Il.5-ter: differenze temporanee deducibili, ragionevole certezza di recupero, perdite fiscali riportabili e un esempio con l'IRES premiale. Tra le voci più tecniche dello stato patrimoniale c'è la C.II.5-ter, dedicata alle imposte anticipate. Nasce da una semplice constatazione: bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi non sempre viaggiano allo stesso passo, e questo genera differenze che vanno gestite con attenzione. Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti nella produzione del risultato d'esercizio. Per il principio di competenza, nel bilancio devono comparire anche le imposte che, pur riferendosi a esercizi futuri, sono esigibili sull'anno in corso.

SCHEMA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 106 Tuir, risoluzione n. 57/E 17 ottobre 2025.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Imposte anticipate in bilancio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il.5-ter: differenze temporanee deducibili, ragionevole certezza di recupero, perdite fiscali riportabili e un esempio con l'IRES premiale.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverle e come calcolarle, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Tra le voci più tecniche dello stato patrimoniale c'è la C.II.5-ter, dedicata alle imposte anticipate. Nasce da una semplice constatazione: bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi non sempre viaggiano allo stesso passo, e questo genera differenze che vanno gestite con attenzione.

PERCHÉ NASCONO LE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI

Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti nella produzione del risultato d'esercizio. Per il principio di competenza, nel bilancio devono comparire anche le imposte che, pur riferendosi a esercizi futuri, sono esigibili sull'anno in corso. Si tratta delle cosiddette differenze temporanee deducibili: nascono quando l'imponibile fiscale supera il reddito civilistico prima delle imposte, ad esempio a causa di componenti negativi rinviati a esercizi successivi per limiti fiscali specifici. Un caso tipico è la svalutazione dei crediti, deducibile secondo quanto previsto dall'art. 106 del Tuir solo entro lo 0,50% annuo, con la parte eccedente rinviata agli esercizi in cui il credito si trasforma in perdita definitiva.

ALTRI ESEMPI: MANUTENZIONI, AMMORTAMENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

Generano imposte anticipate anche le limitazioni previste per gli accantonamenti a fondi del passivo, per l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 102 e 103 del Tuir, e per le spese di manutenzione che eccedono il 5% del costo dei beni ammortizzabili. Rientrano nella stessa categoria le spese di rappresentanza a deducibilità differita e i componenti rilevati per cassa, come alcuni contributi alle associazioni di categoria. Sono situazioni diverse tra loro, ma accomunate da un unico effetto: un carico fiscale corrente superiore alle imposte di competenza indicate a conto economico.

LA RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO: NON BASTA LA TEORIA

Le attività per imposte anticipate non si iscrivono automaticamente. Secondo il principio della prudenza, servono elementi concreti che dimostrino la ragionevole certezza del loro recupero futuro. La certezza si considera comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali per un periodo di tempo ragionevole, da cui risultino redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze che si annulleranno, oppure quando esistono imposte differite passive di segno opposto, capaci di compensare

l'effetto. L'importo iscritto va rivisto ogni anno: se i requisiti vengono meno, l'attività per imposte anticipate va stornata; se emergono in un secondo momento, l'iscrizione diventa allora obbligatoria.

LE PERDITE FISCALI RIPORTABILI GENERANO IMPOSTE ANTICIPATE

Non solo differenze temporanee: anche il riporto a nuovo di perdite fiscali può originare un'attività per imposte anticipate. Il beneficio, tuttavia, non ha natura di credito certo verso l'Erario, ma di vantaggio futuro subordinato all'esistenza di redditi imponibili sufficienti ad assorbirlo. Anche qui vale il medesimo test di ragionevole certezza già visto per le differenze temporanee: pianificazione fiscale attendibile, oppure differenze imponibili di segno opposto destinate ad annullarsi negli stessi esercizi. Va inoltre ricordato che, in nessun caso, è ammessa l'attualizzazione delle attività per imposte anticipate.

LA NOVITÀ 2025-2026: L'IRES PREMIALE AL 20%

Nel calcolo delle imposte differite conta anche l'aliquota che si prevede sarà in vigore negli esercizi in cui le differenze si riverseranno. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, in via sperimentale per l'anno d'imposta 2025, una riduzione dell'aliquota Ires di quattro punti, dal 24% al 20%, per le imprese che reinvestono in azienda almeno l'80% degli utili in beni strumentali, innovazione tecnologica o nuove assunzioni. I codici tributo per l'Ires premiale sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la

risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025. Chi rientra in questa disciplina deve verificare, esercizio per esercizio, quale aliquota applicare al calcolo delle proprie imposte anticipate.

UN ESEMPIO: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ECCEDENTE IL LIMITE FISCALE

La Chimica Sereno Srl accantona nell'esercizio un fondo svalutazione crediti civilisticamente corretto per € 180.000, ma fiscalmente deducibile, ai sensi dell'art. 106 del Tuir, solo per € 30.000 (0,50% dei crediti in bilancio). La differenza temporanea deducibile è pari a € 150.000. Applicando l'aliquota Ires ordinaria del 24%, l'impresa iscrive un credito per imposte anticipate di € 36.000 (150.000 x 24%), perché ha ragionevole certezza di generare, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti ad assorbire la deduzione rinviata.

L'anno seguente, un cliente insolvente genera una perdita su crediti di € 40.000, interamente coperta dal fondo già stanziato. La quota di imposte anticipate da girocontare a conto economico è pari a $40.000 \times 24\% = € 9.600$, che riduce progressivamente il credito residuo iscritto in C.II.5-ter.

VOCE	IMPORTO
Svalutazione civilistica crediti	€ 180.000
Quota deducibile (0,50% Tuir)	€ 30.000
Differenza temporanea deducibile	€ 150.000
Imposte anticipate (aliquota 24%)	€ 36.000
Giroconto anno successivo (perdita coperta)	€ 9.600



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imposte-anticipate-in-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Acconti su dividendi: regole fiscali e civilistiche

Distribuire un acconto sui dividendi prima dell'approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un'operazione ammessa solo a condizioni rigorose e riservata per legge a un numero ristretto di società. Sul piano fiscale non cambia nulla per la società erogante, che non subisce tassazione, mentre il socio viene tassato al momento dell'incasso secondo le regole ordinarie previste per i dividendi, con percentuali che variano a seconda che si tratti di persona fisica, imprenditore individuale, società di persone, società di capitali o soggetto non residente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

SOCIETÀ DI CAPITALI.

Norme chiave

art. 59 TUIR, art. 89 TUIR, D.P.R. 600/73.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Acconti su dividendi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Distribuire un acconto sui dividendi prima dell'approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un'operazione ammessa solo a condizioni rigorose e riservata per legge a un numero ristretto di società.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Acconti su dividendi: regole fiscali e civilistiche, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Distribuire un acconto sui dividendi prima dell'approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un'operazione ammessa solo a condizioni rigorose e riservata per legge a un numero ristretto di società. Sul piano fiscale non cambia nulla per la società erogante, che non subisce tassazione, mentre il socio viene tassato al momento dell'incasso secondo le regole ordinarie previste per i dividendi, con percentuali che variano a seconda che si tratti di persona fisica, imprenditore individuale, società di persone, società di capitali o soggetto non residente. Sul fronte civilistico, invece, la distinzione tra spa e srl è netta: solo le prime, e solo se soggette a revisione legale secondo il regime degli enti di interesse pubblico, possono distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle condizioni dell'art. 2433-bis c.c.; per le srl l'operazione non è mai ammessa, come confermato da una recente ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha qualificato i pagamenti indebiti come da restituire integralmente. Il quadro si completa con un capitolo normativo movimentato: la legge di bilancio 2026 aveva introdotto soglie più restrittive per l'esclusione parziale dei dividendi, poi abrogate con effetto retroattivo dal decreto fiscale, ripristinando il regime previgente.

IL REGIME FISCALE DEGLI ACCONTI SUI DIVIDENDI

Sul piano tributario, la distribuzione di acconti su dividendi non comporta alcuna tassazione in capo alla società che li eroga: il soggetto percipiente viene tassato al momento

dell'incasso, secondo la disciplina ordinaria prevista per i dividendi. Il trattamento fiscale, però, cambia sensibilmente a seconda di chi riceve il dividendo e, per le persone fisiche non imprenditori, della data di formazione degli utili.

Per le persone fisiche non imprenditori, sui dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26%, già prevista per le partecipazioni non qualificate (art. 47, comma 1, del TUIR, art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/73). Restano però ferme, per le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022 e formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, le vecchie percentuali di imponibilità (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili). Per imprenditori individuali e società di persone, l'imponibilità è limitata secondo le stesse percentuali, ai sensi dell'art. 59 del TUIR; per le società di capitali, l'imponibilità è limitata al 5% del dividendo (art. 89 del TUIR), salvo il caso di partecipazioni detenute per la negoziazione dai soggetti IAS/IFRS adopter, per le quali il dividendo è imponibile per l'intero importo.

LA TABELLA DEI REGIMI FISCALI PER TIPOLOGIA DI PERCIPIENTE

PERCIPIENTE	REGIME FISCALE
Persona fisica non imprenditore	Ritenuta a titolo d'imposta 26% (o percentuali transitorie per utili pre-2018)
Imprenditori individuali e società di persone	Imponibilità limitata (40%, 49,72% o 58,14% secondo periodo di formazione degli utili)
Società di capitali	Imponibilità limitata al 5% del dividendo
Enti non commerciali	Imponibilità 100% per utili formati dopo il 2016
Soggetti non residenti	Ritenuta 26% (1,20% se UE, esente se madre-figlia)

LA RIFORMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 E LA SUA ABROGAZIONE

Merita un cenno una vicenda normativa recente e piuttosto movimentata. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 51 e seguenti) aveva riformulato gli artt. 59 e 89 del TUIR per escludere l'esclusione parziale dei dividendi (95% per le società di capitali, le percentuali ridotte per imprese individuali e società di persone) nel caso di partecipazioni inferiori al 5% del capitale e con valore fiscale inferiore a 500.000 euro, con applicazione ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026. Questa disposizione, però, è stata abrogata con effetto retroattivo dall'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, che ha di fatto ripristinato il regime previgente senza soluzione di continuità, con efficacia già dal 1° gennaio 2026. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, che ne ha confermato in via definitiva la portata abrogativa.

IL DIVIETO PER LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sul piano civilistico, la questione più delicata riguarda proprio l'ammissibilità dell'istituto per le società a responsabilità limitata. L'art. 2478-bis, comma 4, c.c. stabilisce che "possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato": una regola che, per le srl, non conosce eccezioni analoghe a quella prevista per le spa dall'art. 2433-bis c.c.

Quest'ultima norma, infatti, consente la distribuzione di acconti sui dividendi solo alle società il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto per gli enti di interesse pubblico. L'art. 2478-bis c.c., relativo alle srl, non contiene alcun richiamo all'art. 2433-bis c.c., e la natura eccezionale e derogatoria di quest'ultima disposizione ne esclude l'applicazione analogica. In sostanza, per le srl la distribuzione di acconti sui dividendi non è ammessa, indipendentemente dal fatto che la società sia o meno soggetta a revisione legale su base volontaria.

L'AMBITO SOGGETTIVO DELL'ART. 2433-BIS C.C.

L'ambito soggettivo dell'art. 2433-bis c.c. è quindi circoscritto alle spa il cui bilancio sia assoggettato al regime di revisione legale previsto per gli enti di interesse pubblico secondo il Capo V del D.Lgs. 39/2010. Sono enti di interesse pubblico le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo le definizioni del codice delle assicurazioni private. Al di fuori di questo perimetro, la distribuzione di acconti sui dividendi non è consentita, e la limitazione vale anche per le società che assoggettano volontariamente il proprio bilancio a revisione legale, senza rientrare nel regime speciale per gli enti di interesse pubblico.

LE CONDIZIONI STRINGENTI PER LA DISTRIBUZIONE

Anche quando l'ambito soggettivo è rispettato, la distribuzione di acconti sui dividendi resta soggetta a condizioni stringenti. Deve essere prevista dallo statuto e deliberata dagli amministratori solo dopo che il revisore legale abbia rilasciato un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente, regolarmente approvato. Non è in alcun modo consentita la distribuzione quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti: una regola più rigorosa di quella generale dell'art. 2433, comma 3, c.c., perché qui rileva ogni perdita pregressa, a prescindere dalla sua entità, e non solo quella capace di erodere il capitale sociale.

L'ammontare distribuibile non può superare il minore tra l'importo degli utili in corso di formazione (al netto delle quote destinate a riserva per obbligo di legge o statuto) e l'importo delle riserve disponibili presenti in bilancio. Gli amministratori devono deliberare sulla base di un prospetto contabile e di una relazione che dimostrino la sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria dell'operazione, corredati dal parere (non vincolante) del revisore legale; tutta la documentazione va tenuta depositata presso la sede sociale fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE E GIURISPRUDENZA RECENTE

Gli acconti erogati in conformità alle disposizioni dell'art. 2433-bis c.c. non sono ripetibili, anche se in seguito si accerti l'inesistenza degli utili risultanti dal prospetto, purché i soci li abbiano riscossi in buona fede (art. 2433-bis, comma 7, c.c.). Sono invece ripetibili gli acconti distribuiti in violazione delle altre condizioni previste dalla norma: mancanza del presupposto soggettivo, assenza della previsione statutaria, presenza di perdite non coperte. L'inosservanza delle condizioni determina inoltre

la nullità della delibera per illiceità dell'oggetto, con possibili responsabilità civili e penali: l'art. 2627 c.c. punisce con l'arresto fino a un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti non effettivamente conseguiti, con applicazione, per l'ente, della sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote ai sensi dell'art. 25-ter, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 231/2001.

La rigidità del divieto per le srl ha trovato una conferma pratica significativa nell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30 maggio 2025, che ha ribadito come il pagamento di acconti sui dividendi sia consentito solo alle spa il cui bilancio sia assoggettato a revisione legale, proprio in ragione del carattere potenzialmente pericoloso, per le ragioni creditorie, di una distribuzione anticipata di utili non ancora legalmente maturati. Nel caso esaminato, i pagamenti effettuati da una srl a favore della propria controllante, a titolo di acconti su utili, sono stati qualificati come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con

conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme e legittimità del sequestro conservativo disposto a tutela del curatore della procedura di liquidazione giudiziale.

Chi amministra una srl dovrebbe evitare qualsiasi distribuzione qualificata come "acconto su utili" prima dell'approvazione del bilancio, indipendentemente dalla solidità economica della società: la giurisprudenza più recente conferma che si tratta di un'operazione radicalmente illegittima, con conseguenze che vanno dalla restituzione delle somme fino al sequestro conservativo in caso di crisi. Per le spa, invece, prima di procedere è indispensabile verificare puntualmente di rientrare nel novero degli enti di interesse pubblico secondo il D.Lgs. 39/2010, dato che l'assoggettamento volontario alla revisione legale non è sufficiente ad aprire la strada alla distribuzione di acconti sui dividendi.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/acconti-su-dividendi-regole-fiscali-e-civilistiche/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)